

Ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l'inverno (Ordinanza sulla riserva invernale, OREI)

Titolo

Legge applicabile	Progetto di consultazione
Ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia idroelettrica (OREI)	Ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l'inverno (Ordinanza sulla riserva invernale, OREI)

Art. 1

Legge applicabile	Progetto di consultazione
Art. 1 Scopo e oggetto ¹ La presente ordinanza mira a garantire l'approvvigionamento di energia elettrica in situazioni straordinarie quali limitazioni o interruzioni critiche nell'approvvigionamento. ² A tal fine regola la costituzione annuale di una riserva di energia idroelettrica mediante bando pubblico e il prelievo da questa riserva.	Art. 1 ¹ La presente ordinanza mira a garantire l'approvvigionamento di energia elettrica in situazioni straordinarie, quali una penuria, limitazioni o interruzioni critiche nell'approvvigionamento per l'inverno e la primavera. Tale garanzia si configura come riserva di energia elettrica. ² La presente ordinanza disciplina inoltre: a. la costituzione annuale di una riserva di energia idroelettrica; b. la messa a disposizione di una riserva complementare con centrali elettriche di riserva e gruppi elettrogeni di emergenza; c. l'interazione di queste due parti della riserva in caso di prelievo di elettricità.

Art. 2

Legge applicabile	Progetto di consultazione
Art. 2 Valori di riferimento ¹ La Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) determina annualmente i valori di riferimento e ulteriori aspetti della riserva e provvede alla loro pubblicazione. ² Dimensiona la riserva in modo tale che la stessa possa contribuire a garantire l'approvvigionamento per alcune settimane in inverno o all'inizio della primavera nel caso straordinario in cui l'importazione di elettricità sia possibile solo in misura molto limitata e nel contempo la produzione interna sia bassa e il carico elevato. ³ Tra i valori di riferimento e gli ulteriori aspetti figurano in particolare: a. i seguenti requisiti per il bando pubblico: 1. la quantità di energia, 2. la durata e il periodo del mantenimento della riserva, 3. ulteriori requisiti di base come le modalità del bando pubblico, 4. eventuali limiti massimi per il compenso corrisposto al gestore per il mantenimento della riserva; b. la distribuzione dell'energia, ad esempio tra più impianti di stoccaggio; c. i requisiti per la potenza installata; d. i requisiti per il prelievo e l'indennizzo dell'energia prelevata; e. il trattamento delle centrali partner e un eventuale raggruppamento delle offerte (<i>pooling</i>); f. le condizioni per una pena convenzionale e i criteri per stabilire il suo ammontare; g. i requisiti per evitare un comportamento di manipolazione del mercato; h. i requisiti relativi al sovrapprezzo per l'energia prelevata dalla riserva. ⁴ La ElCom può coinvolgere la società nazionale di rete (società di rete) nella determinazione dei valori di riferimento e degli ulteriori aspetti.	Art. 2 Valori di riferimento ¹ La Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) determina annualmente i valori di riferimento e altri aspetti della riserva di energia idroelettrica e provvede alla loro pubblicazione. ² Dimensiona la riserva di energia idroelettrica in modo tale che essa, in abbinamento con quella della riserva complementare, possa contribuire a garantire l'approvvigionamento per alcune settimane in inverno o all'inizio della primavera in caso di penuria. A tal fine, la ElCom ipotizza il caso straordinario in cui l'importazione di elettricità sia possibile solo in misura molto limitata e nel contempo la produzione interna sia ridotta e il carico elevato. ³ I valori di riferimento e gli altri aspetti includono in particolare: a. i seguenti requisiti per il bando pubblico: 1. la quantità di energia, 2. la durata e il periodo di mantenimento della riserva, 3. ulteriori requisiti di base come le modalità del bando pubblico, 4. eventuali limiti massimi per il compenso corrisposto al gestore per il mantenimento della riserva; b. la distribuzione dell'energia, ad esempio tra più impianti di stoccaggio; c. i requisiti per la potenza installata; d. i requisiti per il prelievo e l'indennizzo dell'energia prelevata; e. il trattamento delle centrali partner e un eventuale raggruppamento delle offerte (<i>pooling</i>); f. le condizioni per una pena convenzionale e i criteri per stabilire il suo ammontare; g. i requisiti per evitare un comportamento di manipolazione del mercato; h. i requisiti relativi al sovrapprezzo per l'energia prelevata dalla riserva. ⁴ La ElCom può coinvolgere la società nazionale di rete (società di rete) nella determinazione dei valori di riferimento e degli altri aspetti.

Art. 3

Legge applicabile	Progetto di consultazione
Art. 3 Bando pubblico ¹ La società di rete svolge il bando pubblico per la costituzione della riserva di energia idroelettrica. Stabilisce previamente le modalità del bando pubblico e se necessario precisa i criteri di idoneità e di aggiudicazione nonché le modalità del prelievo. ² Possono partecipare alla costituzione della riserva i gestori di centrali idroelettriche ad accumulazione che immettono elettricità nella zona di regolazione svizzera. ³ La società di rete svolge i bandi pubblici prima dell'inizio dell'anno idrologico. Procede alle aggiudicazioni in modo che la riserva possa essere costituita a costi contenuti e in base al fabbisogno. ⁴ La ElCom può disporre l'organizzazione di ulteriori bandi pubblici per: a. costituire la riserva con la quantità di energia necessaria nel caso in cui con il primo bando pubblico non si sia riusciti a raggiungerla in misura sufficiente; b. aumentare la riserva per accrescere l'energia conservata; c. assicurare la disponibilità della potenza. ⁵ Può escludere compensi eccessivamente elevati.	Art. 3 Bando pubblico ¹ La società di rete svolge il bando pubblico per la costituzione della riserva di energia idroelettrica. Stabilisce previamente le modalità del bando pubblico e se necessario precisa i criteri di idoneità e di aggiudicazione nonché le modalità del prelievo. ² Possono partecipare alla costituzione della riserva i gestori di centrali idroelettriche ad accumulazione che immettono elettricità nella zona di regolazione svizzera. ³ La società di rete svolge i bandi pubblici prima dell'inizio dell'anno idrologico. Procede alle aggiudicazioni in modo che la riserva possa essere costituita a costi contenuti e in base al fabbisogno. ⁴ La ElCom può disporre l'organizzazione di ulteriori bandi pubblici per: a. costituire la riserva dell'entità necessaria nel caso in cui con il primo bando pubblico non si sia riusciti a raggiungerla in misura sufficiente; b. aumentare la riserva per accrescere l'energia conservata; c. assicurare la disponibilità della potenza. ⁵ <i>Può escludere compensi eccessivamente elevati.</i>

Art. 4

Legge applicabile	Progetto di consultazione
Art. 4 Obbligo di partecipazione ¹ Se si prevede che un altro bando pubblico non permetta di costituire la riserva con la quantità di energia necessaria mediante un compenso adeguato, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può, segnatamente su richiesta della ElCom, d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, obbligare i gestori delle centrali idonee a partecipare alla riserva con una determinata quantità di energia. ² Su raccomandazione della ElCom, il DATEC stabilisce il compenso corrisposto al gestore in questione per il mantenimento della riserva.	Art. 4 Obbligo di partecipazione ¹ Se si prevede che un altro bando pubblico non permetta di costituire la riserva con la quantità di energia necessaria mediante un compenso adeguato, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può, segnatamente su richiesta della ElCom, obbligare i gestori delle centrali idonee a partecipare alla riserva con una determinata quantità di energia, d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR). ² Su raccomandazione della ElCom, il DATEC stabilisce il compenso corrisposto al gestore in questione per il mantenimento della riserva.

Art. 5

Legge applicabile	Progetto di consultazione
Art. 5 Accordo ¹ La società di rete stipula un accordo sul mantenimento della riserva con ogni gestore che ottiene l'aggiudicazione. Gli accordi sono uniformi. ² Sulla base del bando pubblico, nell'accordo sono definiti in particolare: a. la quantità di energia con la quale un gestore contribuisce alla riserva; b. la durata e il periodo del mantenimento della riserva; c. il compenso corrisposto al gestore per il mantenimento della riserva; d. le condizioni per il prelievo; e. i dettagli dei seguenti obblighi di un gestore nei confronti della società di rete: 1. le informazioni che deve fornire e i documenti che deve mettere a disposizione (art. 9 cpv. 1), 2. la notifica della potenza disponibile (art. 6 cpv. 2); f. la rinuncia ai lavori di revisione durante la durata del mantenimento della riserva;	Art. 5 Accordo con i gestori delle centrali idroelettriche ¹ La società di rete stipula un accordo sul mantenimento della riserva con ogni gestore che ottiene l'aggiudicazione. Gli accordi sono uniformi. ² Sulla base del bando pubblico, nell'accordo sono definiti in particolare: a. la quantità di energia con la quale un gestore contribuisce alla riserva; b. la durata e il periodo del mantenimento della riserva; c. il compenso corrisposto al gestore per il mantenimento della riserva; d. le condizioni per il prelievo; e. i dettagli dei seguenti obblighi di un gestore nei confronti della società di rete: 1. le informazioni che un gestore deve fornire e i documenti che deve mettere a disposizione (art. 17 cpv. 1), 2. la notifica della potenza disponibile (art. 13 cpv. 2); f. la rinuncia ai lavori di revisione durante la durata del mantenimento della riserva;



g. una pena convenzionale in base alle direttive stabilite dalla ElCom (art. 2 cpv. 3 lett. f). ³ Se la società di rete non riesce a trovare un accordo con il gestore che il DATEC obbliga a partecipare alla riserva, la ElCom stabilisce i contenuti di tale accordo. ⁴ La società di rete stabilisce il prelievo anche in relazione ai gruppi di bilancio. Può sottoporre previamente un corrispondente accordo modello alla ElCom; quest'ultima può esigere modifiche qualora l'accordo modello non sia adeguato.	g. una pena convenzionale in base alle direttive stabilite dalla ElCom (art. 2 cpv. 3 lett. f). ³ Se la società di rete non riesce a trovare un accordo con il gestore che il DATEC obbliga a partecipare alla riserva, la ElCom stabilisce i contenuti di tale accordo. ⁴ La società di rete stabilisce il prelievo in relazione ai gruppi di bilancio. Può sottoporre previamente un corrispondente accordo modello alla ElCom; quest'ultima può esigere modifiche qualora l'accordo modello non sia adeguato.
---	---

Art. 6

Legge applicabile	Progetto di consultazione
Art. 6 Prelievo ¹ È possibile prelevare dalla riserva quando nella borsa dell'energia elettrica svizzera la quantità di elettricità richiesta per il giorno successivo supera l'offerta (mancata compensazione del mercato). ² Nel caso di una mancata compensazione del mercato, alla società di rete sono notificati: - dai gestori che partecipano alla riserva, la potenza che hanno a disposizione nella loro quota della riserva; - dai gruppi di bilancio che necessitano di un prelievo dalla riserva, il loro fabbisogno di elettricità per il giorno successivo. ³ La società di rete effettua il prelievo in modo non discriminatorio, in linea di principio da tutti i gestori che partecipano alla riserva, proporzionalmente alla quantità di energia concordata. ⁴ In caso di altro rischio immediato, in particolare per l'esercizio stabile della rete, in deroga al capoverso 1 la società di rete può effettuare prelievi dalla riserva anche senza mancata compensazione del mercato o senza notifica del fabbisogno da parte di un gruppo di bilancio. In casi eccezionali un prelievo è possibile anche nel quadro di eventuali accordi internazionali di solidarietà. La società di rete notifica alla ElCom tutti i prelievi effettuati secondo il presente capoverso.	Art. 6 Centrali elettriche di riserva e gruppi elettrogeni di emergenza ¹ Alla riserva di energia idroelettrica si aggiunge una riserva complementare con una potenza complessiva fino a 1000 MW. D'intesa con la ElCom e in considerazione dell'articolo 2 capoverso 2, il DATEC può aumentare questo valore se si prospetta un fabbisogno più elevato. ² Possono partecipare alla costituzione della riserva complementare i gestori di: - centrali elettriche a gas o ad altri vettori energetici (centrali elettriche di riserva); - gruppi elettrogeni di emergenza. ³ Le centrali elettriche di riserva e i gruppi elettrogeni di emergenza sono impiegati solamente per la riserva di energia elettrica e non producono corrente per il mercato.

Art. 7

Legge applicabile	Progetto di consultazione
Art. 7 Indennizzo, sovrapprezzo in caso di prelievo e vendita dell'energia ¹ In caso di prelievo, i gestori ricevono un indennizzo dalla società di rete per l'energia prelevata. ² I gruppi di bilancio che hanno chiesto un prelievo pagano alla società di rete il prezzo di mercato per il periodo di prelievo e un sovrapprezzo analogo all'energia di compensazione. Il sovrapprezzo ha il fine di evitare che i gruppi di bilancio prelevino l'energia dalla riserva anziché acquistarla sul mercato. ³ I gruppi di bilancio e i loro operatori, e nel caso di transazioni a valle anche altri operatori e ulteriori attori sul mercato, non possono realizzare profitti in caso di vendita di energia prelevata dalla riserva e non possono vendere tale energia all'estero.	Art. 7 Prima costituzione della riserva complementare con centrali elettriche di riserva e successivo ampliamento ¹ In un primo tempo il DATEC costituisce la riserva complementare con i gestori delle centrali elettriche di riserva con cui ha stipulato un accordo in vista della partecipazione alla riserva e della messa in servizio a febbraio 2023. ² L'Ufficio federale dell'energia (UFE) può integrare ulteriori gestori nella riserva complementare per raggiungere la potenza di cui all'articolo 6 capoverso 1. A tal fine svolge in genere bandi pubblici. ³ Per l'aggiudicazione di un bando pubblico sono considerati in particolare i seguenti criteri: a. rapida convertibilità e prontezza d'impiego degli impianti; b. ammontare del compenso per la disponibilità; ulteriori criteri come la qualità tecnica, l'ammissibilità, gli effetti sull'ambiente e l'ubicazione di un progetto.

Art. 8

Legge applicabile	Progetto di consultazione
Art. 8 Finanziamento ¹ I compensi per il mantenimento della riserva ed eventuali indennizzi per il prelievo sono finanziati analogamente ai costi per le prestazioni di servizio relative al sistema di cui all'articolo 15 capoverso 2 lettera a LAEl come parte del corrispettivo per l'utilizzazione della rete di trasporto e nella fatturazione sono esposti con una voce separata. ² La società di rete impiega le entrate derivanti dal corrispettivo per l'utilizzazione della rete, i pagamenti dei gruppi di bilancio di cui all'articolo 7 capoverso 2 e le pene convenzionali di cui all'articolo 5 capoverso 2 lettera g per finanziare: a. le diverse spese in relazione alla riserva di energia idroelettrica; b. il proprio onere di esecuzione, incluse le attività preparatorie. ³ L'onere di esecuzione si calcola sulla base dei costi effettivi, anche in caso di costi di capitale come, in particolare, la remunerazione di differenze di copertura.	Art. 8 Obbligo di partecipazione Qualora la riserva complementare non possa essere costituita per l'entità necessaria e con un compenso adeguato, d'intesa con il DEFR, il DATEC può obbligare i proprietari delle centrali elettriche di riserva idonee o le aziende che possono disporre di una simile centrale e che dispongono delle necessarie competenze, a partecipare alla riserva con una determinata potenza elettrica.

Art. 9

Legge applicabile	Progetto di consultazione
Art. 9 Dati, accesso e pubblicazione ¹ Per l'adempimento dei propri compiti, la ElCom e la società di rete ricevono gratuitamente dai gestori che partecipano alla riserva le informazioni e i documenti necessari, in particolare in relazione ai livelli di stoccaggio, nonché l'accesso agli impianti. ² In caso di prelievo, la ElCom può esigere dai gruppi di bilancio partecipanti la pubblicazione delle transazioni commerciali relative al prelievo. Lo può esigere anche da altri commercianti e ulteriori operatori di mercato in merito a transazioni a valle.	Art. 9 Accordo con i gestori delle centrali idroelettriche di riserva e compenso per la disponibilità ¹ L'UFE stipula un accordo sull'impiego per la riserva con ogni gestore che partecipa alla riserva sulla base di un'intesa, un'aggiudicazione o un impegno. Gli accordi si differenziano a seconda che il gestore sia il proprietario dell'impianto o che abbia un'altra legittimazione su di esso. ² Nell'accordo sono definiti in particolare: a. la potenza impiegabile per la riserva; b. la durata e il periodo della disponibilità;



	c. il compenso corrisposto al gestore per la disponibilità; d. un test di operatività annuale e un lasso di tempo per la revisione e la manutenzione; e. i contenuti di cui all'articolo 5 capoverso 2 lettere d, e e g. ³ Se l'UFE non riesce a trovare un accordo con il gestore che il DATEC obbliga a partecipare alla riserva, l'UFE stabilisce i contenuti di tale accordo. ⁴ Con il compenso per la disponibilità sono compensati su base trimestrale i costi fissi della gestione indipendenti dall'impiego come la disponibilità dell'impianto, l'approvvigionamento e l'immagazzinamento del combustibile e i costi di raccordo alla rete. L'ammontare del compenso deve essere adeguato. Su richiesta, la ElCom indica all'UFE caso per caso come valuta l'adeguatezza.
--	--

Art. 10

Legge applicabile	Progetto di consultazione
Art. 10 Sorveglianza e disposizioni da parte della ElCom ¹ La ElCom sorveglia costantemente la situazione di approvvigionamento. ² Sorveglia la costituzione della riserva, il suo mantenimento e la restante attuazione nonché l'esecuzione da parte della società di rete. Se necessario adotta disposizioni. ³ Se è possibile prevedere che la riserva non è più necessaria nel periodo di tempo per cui è stata costituita, la ElCom ne dispone lo scioglimento anticipato.	Art. 10 Requisiti operativi ¹ Le centrali elettriche di riserva devono possibilmente essere operabili come impianti bicom bustibili. ² D'intesa con la ElCom, l'UFE può definire ulteriori requisiti operativi per le centrali elettriche di riserva, in particolare concernenti: a. il preavviso per un impiego; b. il numero di possibili accensioni e spegnimenti nonché la durata operativa minima; c. la capacità di adattamento della potenza; d. la gestione a distanza. ³ I generatori possono essere utilizzati al di fuori dei tempi di disponibilità per il mantenimento della tensione.

Art. 11

Legge applicabile	Progetto di consultazione
Art. 11 Disposizioni penali ¹ È punito con una multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente: a. rivende energia proveniente da un prelievo dalla riserva realizzando profitti o vende tale energia all'estero, direttamente o nel quadro di transazioni a valle (art. 7 cpv. 3); b. in relazione alla riserva, consegna documenti con false indicazioni, fornisce informazioni false o nega le informazioni alla ElCom o alla società di rete (art. 9 cpv. 1). ² Il perseguimento penale è retto dall'articolo 29 capoverso 3 LAEl.	Art. 11 Tariffa per l'utilizzo delle condotte Nel caso in cui i gestori delle centrali elettriche di riserva e quelli delle condotte non riescano ad accordarsi su un compenso ragionevole, l'UFE può stabilire una tariffa basata sui costi per l'utilizzo delle condotte per l'approvvigionamento di combustibile.

Art. 12

Legge applicabile	Progetto di consultazione
Art. 12 Modifica di un altro atto normativo L'ordinanza del 14 marzo 2008¹ sull'approvvigionamento elettrico è modificata come segue: <i>Art. 7 cpv. 3 lett. e^{bis}</i> ³ Nel conto dei costi devono essere esposte separatamente tutte le voci necessarie per il calcolo dei costi computabili, in particolare: ^{e^{bis}} i costi in relazione alla riserva di energia idroelettrica secondo l'ordinanza del 7 settembre 2022² sulla costituzione di una riserva di energia idroelettrica (OREI);	Art. 12 Bandi pubblici per successive nuove centrali elettriche di riserva ¹ In aggiunta all'articolo 7 capoverso 2, l'UFE può disporre lo svolgimento di ulteriori bandi pubblici per nuove centrali elettriche di riserva, al fine di assicurare che queste possano essere preparate per tempo in vista di un successivo ampliamento della riserva complementare e che i gestori possano essere integrati nella riserva complementare in caso di necessità. ² Per l'aggiudicazione sono considerati i criteri di cui all'articolo 7 capoverso 3.

¹ RS 734.71
² RS 734.722



Art. 15 cpv. 1 lett. b e 2 lett. a^{bis}

¹ La società nazionale di rete fattura individualmente:

- b. ai gruppi di bilancio i costi per l'energia di compensazione, comprese le quote della potenza messa in riserva per la regolazione secondaria e terziaria, per la gestione del programma previsionale e per la riserva di energia idroelettrica secondo l'OREI da essi generati;

² Ai gestori di rete e ai consumatori finali direttamente allacciati alla rete di trasporto la società nazionale di rete fattura, proporzionalmente all'energia elettrica ricevuta dai consumatori finali, i seguenti costi:

- a^{bis}. i costi in relazione alla riserva di energia idroelettrica secondo l'OREI;

Art. 13

Legge applicabile	Progetto di consultazione
Art. 13 Entrata in vigore e durata di validità ¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2022 e, fatto salvo il capoverso 2, ha effetto sino al 30 giugno 2025. ² L'articolo 4 ha effetto sino al 15 maggio 2023.	Art. 13 Partecipazione dei gruppi elettrogeni di emergenza ¹ Il DATEC costituisce la riserva complementare anche con i gestori dei gruppi elettrogeni di emergenza con cui ha concluso un accordo in vista della partecipazione alla riserva a febbraio 2023. ² L'UFE può integrare ulteriori gestori di gruppi elettrogeni di emergenza nella riserva complementare per raggiungere la potenza di cui all'articolo 6 capoverso 1. A tal fine svolge di norma bandi pubblici. ³ Se si prevede che un altro bando pubblico non permetta di costituire la riserva complementare per l'entità necessaria e con un compenso adeguato, in analogia all'articolo 4, il DATEC può obbligare i gestori dei gruppi elettrogeni di emergenza a partecipare alla riserva. Tale obbligo non è possibile nei confronti dei gruppi elettrogeni di emergenza che appartengono a infrastrutture militari o critiche di altro tipo. ⁴ La partecipazione alla riserva complementare può avvenire con un intero gruppo elettrogeno di emergenza o con parti di esso.

Art. 14

Legge applicabile	Progetto di consultazione
	Art. 14 Accordo con i gestori dei gruppi elettrogeni di emergenza e compenso per la disponibilità ¹ L'UFE stipula con i gestori dei gruppi elettrogeni di emergenza un accordo sull'impiego per la riserva. Un accordo può comprendere più gestori. Gli accordi sono uniformi. Il loro contenuto è retto per analogia dall'articolo 9. ² Con il compenso per la disponibilità sono coperti su base trimestrale i costi fissi della gestione indipendenti dall'impiego come la disponibilità del gruppo elettrogeno di emergenza e i necessari investimenti, compresi eventuali costi di risanamento. ³ I gestori possono continuare a utilizzare i gruppi elettrogeni di emergenza per i propri scopi operativi. L'utilizzo per la riserva di energia elettrica in caso di prelievo ha la precedenza. ⁴ L'UFE può determinare requisiti operativi tecnici.

Art. 15

Legge applicabile	Progetto di consultazione
	Art. 15 Ordine di prelievo ¹ Nel caso di un prelievo, la ElCom determina l'interazione tra la riserva idroelettrica e la riserva complementare in un ordine di prelievo. In quest'ordine è sancito in quale situazione di approvvigionamento, secondo quale sequenza e per quale entità l'energia è prelevata da entrambe le riserve. ² A tale scopo la ElCom considera, in sequenza, i seguenti aspetti: a. una potenza disponibile tempestivamente e di entità sufficiente;

	b. la conservazione di parti delle riserve a disponibilità limitata; c. costi bassi; d. emissioni ridotte di sostanze inquinanti ed effetti sul clima; e e. le seguenti ulteriori condizioni: 1. la disponibilità della riserva idroelettrica e della riserva complementare nonché la rapidità di impiego delle diverse tipologie di impianto in caso di prelievo, 2. il momento del prelievo in inverno o primavera, 3. la presumibile durata e frequenza del prelievo, 4. la disponibilità del combustibile, 5. le specifiche tecniche delle diverse tipologie di impianto, 6. le diverse emissioni inquinanti e acustiche delle diverse tipologie di impianto. ³ Nell'ordine di prelievo è inoltre stabilito con quale preavviso le centrali elettriche di riserva devono essere convertite in centrali pronte all'impiego nel caso in cui si preveda un prelievo e quando tali centrali possono nuovamente lasciare questo livello di prontezza. ⁴ La ElCom può modificare l'ordine di prelievo per l'inverno corrente e per quello successivo.
--	--

Art. 16

Legge applicabile	Progetto di consultazione
	Art. 16 Prelievo ¹ È possibile prelevare dalla riserva se nella borsa dell'energia elettrica la quantità di elettricità richiesta per il giorno successivo supera l'offerta (mancata compensazione del mercato). ² Nel caso di una mancata compensazione del mercato, alla società di rete sono notificati: a. dai gestori che partecipano alla riserva: la potenza disponibile nella loro quota della riserva; b. dai gruppi di bilancio che necessitano di un prelievo dalla riserva: il loro fabbisogno di elettricità per il giorno successivo.

	³ La società di rete effettua il prelievo conformemente all'ordine di prelievo e in modo non discriminatorio. Il prelievo della riserva di energia idroelettrica è effettuato in linea di principio da tutti i gestori che partecipano alla riserva, proporzionalmente alla quantità di energia concordata. ⁴ Nel caso di un altro rischio immediato, in particolare per l'esercizio stabile della rete, in deroga al capoverso 1 la società di rete può effettuare prelievi da impianti afferenti a entrambe le riserve anche senza mancata compensazione del mercato o senza notifica del fabbisogno da parte di un gruppo di bilancio. In casi eccezionali è possibile un prelievo anche nel quadro di eventuali accordi internazionali di solidarietà. La società di rete notifica alla ElCom tutti i prelievi effettuati secondo il presente capoverso. ⁵ In deroga al capoverso 1 la ElCom può, a titolo eccezionale, ordinare il prelievo da una centrale elettrica di riserva al fine di fornire energia supplementare alla riserva di energia idroelettrica, a condizione che, con ogni probabilità, senza tale misura la riserva di energia idroelettrica non sia sufficiente verso fine inverno.
--	---

Art. 17

Legge applicabile	Progetto di consultazione
	Art. 17 Indennizzo per il prelievo ¹ In caso di prelievo, i gestori ricevono un indennizzo dalla società di rete per l'energia prelevata. ² Per la riserva di energia idroelettrica la società di rete calcola l'indennizzo secondo i requisiti della ElCom (art. 2 cpv. 3 lett. d). ³ Per le centrali elettriche di riserva l'indennizzo per il prelievo compensa: a. i costi della gestione indipendenti dall'utilizzo, come quelli per: 1. l'utilizzo della rete, il vettore energetico e i diritti di emissione, 2. l'impiego del personale e l'acqua necessaria al funzionamento; b. un importo forfettario giornaliero per ogni giorno in cui l'impianto deve essere pronto all'impiego.

	⁴ La società di rete calcola l'indennizzo di cui al capoverso 3 sulla base dei parametri uniformi precedentemente stabiliti dalla ElCom, in particolare gli indici di prezzo per i costi dei combustibili e i diritti di emissione. ⁵ Nel caso dei gruppi elettrogeni di emergenza, l'indennizzo per il prelievo compensa i costi della gestione indipendenti dall'utilizzo come i costi per l'utilizzo della rete, i vettori energetici, i diritti di emissione o la tassa sul CO₂ nonché per ulteriori mezzi d'esercizio. ⁶ La ElCom può stabilire dei parametri per gli indennizzi di cui ai capoversi 3-5 al fine di limitare eventuali profitti eccessivi.
--	--

Art. 18

Legge applicabile	Progetto di consultazione
	Art. 18 Sovrapprezzo in caso di prelievo e vendita dell'energia ¹ I gruppi di bilancio che hanno chiesto un prelievo pagano alla società di rete il prezzo di mercato per il periodo di prelievo e un sovrapprezzo analogo all'energia di compensazione. Il sovrapprezzo ha il fine di evitare che i gruppi di bilancio prelevino l'energia dalla riserva anziché acquistarla sul mercato. ² I gruppi di bilancio e i loro operatori e, nel caso di transazioni a valle, anche altri operatori o ulteriori attori sul mercato, non possono realizzare profitti in caso di vendita di energia prelevata dalla riserva e non possono vendere tale energia all'estero. ³ I gruppi di bilancio e gli altri attori menzionati devono versare alla società di rete i profitti realizzati contrariamente al capoverso 2.

Art. 19

Legge applicabile	Progetto di consultazione
	Art. 19 Costi e finanziamento ¹ I costi per la riserva di energia elettrica sono costituiti da: a. un compenso corrisposto ai gestori nella riserva di energia idroelettrica; b. un compenso per la disponibilità corrisposto ai gestori di centrali elettriche di riserva e di gruppi elettrogeni di emergenza; c. un indennizzo per il prelievo corrisposto ai gestori. ² Il finanziamento è previsto: a. come parte del corrispettivo per l'utilizzazione della rete di trasporto analogamente ai costi per le prestazioni di servizio relative al sistema (art. 15 cpv. 2 lett. a LAEI); questa parte del corrispettivo per l'utilizzazione della rete figura come voce separata nella fattura; b. attraverso le entrate derivanti da: 1. i pagamenti dei gruppi di bilancio di cui all'articolo 18 capoverso 1, 2. le pene convenzionali di cui all'articolo 5 capoverso 2 lettera g, di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera e o di cui all'articolo 14 capoverso 1. ³ Anche l'onere di esecuzione, in particolare quello della società di rete, inclusi i lavori preparatori, sono finanziati con le entrate di cui al capoverso 2. Si calcola sulla base dei costi effettivi, anche in caso di costi di capitale come, in particolare, la remunerazione di differenze di copertura.

Art. 20

Legge applicabile	Progetto di consultazione
	Art. 20 Rimborsi alla Confederazione ¹ I costi sostenuti dalla Confederazione al fine di poter rendere operative le centrali elettriche di riserva da febbraio 2023 sono rimborsati alla Confederazione senza interessi sull'arco di tre anni, attingendo ai fondi di cui all'articolo 19 capoverso 2. A tal fine è opportunamente aumentato il corrispettivo per l'utilizzazione della rete di trasporto a partire dal 2024 per un periodo di tre anni. ² Se la Confederazione non trova gestori per una centrale elettrica di riserva per cui nella fase preparatoria nel 2022 è programmata una messa in servizio a febbraio 2023, o se un gestore viene a mancare successivamente, la Confederazione corrisponde un'indennità al proprietario di tale impianto. Il finanziamento di quest'indennità avviene secondo la disposizione di cui al capoverso 1. ³ L'indennità di cui al capoverso 2 copre i costi sostenuti per il trasferimento degli impianti in Svizzera e la sostituzione del reddito che il proprietario avrebbe ottenuto se avesse affidato gli impianti a un gestore esterno alla riserva. Tale indennità copre al massimo il periodo dal 1° febbraio 2023 al 31 maggio 2026. ⁴ I costi per eventuali compensi previsti dal diritto cantonale nei Comuni che ospitano gli impianti possono essere rimborsati mediante un successivo aumento del corrispettivo per l'utilizzazione della rete secondo il regolamento di cui al capoverso 1.

Art. 21

Legge applicabile	Progetto di consultazione
	Art. 21 Informazioni, dati, accesso e pubblicazione ¹ Per l'adempimento dei propri compiti, la ElCom, la società di rete, il DATEC e l'UFE ricevono gratuitamente dai gestori che partecipano alla riserva di energia elettrica le informazioni e i documenti necessari, in particolare in relazione ai livelli di stoccaggio, nonché l'accesso agli impianti. ² In caso di prelievo, la ElCom può esigere dai gruppi di bilancio partecipanti la dichiarazione delle transazioni commerciali relative al prelievo. Può esigere la dichiarazione anche da altri commercianti e ulteriori operatori di mercato in merito a transazioni a valle.

Art. 22

Legge applicabile	Progetto di consultazione
	Art. 22 Sorveglianza e disposizioni da parte della ElCom ¹ La ElCom sorveglia costantemente la situazione di approvvigionamento. ² Sorveglia in particolare la costituzione e il mantenimento della riserva di energia idroelettrica, la disponibilità e la prontezza d'impiego delle centrali elettriche di riserva e dei gruppi elettrogeni di emergenza, la restante attuazione della riserva di energia elettrica e l'esecuzione da parte della società di rete. ³ Se necessario adotta disposizioni, sempre che ciò non sia di competenza del DATEC o dell'UFE. ⁴ Se è possibile prevedere che la riserva di energia idroelettrica non è più necessaria nel periodo di tempo per cui è stata costituita, la ElCom ne dispone lo scioglimento anticipato.

Art. 23

Legge applicabile	Progetto di consultazione
	Art. 23 Disposizioni penali ¹ È punito con una multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente: a. rivende energia proveniente da un prelievo dalla riserva realizzando profitti o vende tale energia all'estero, direttamente o nel quadro di transazioni a valle (art. 18 cpv. 2); b. in relazione alla riserva, consegna documenti con false indicazioni, fornisce informazioni false o nega le informazioni alla ElCom o alla società di rete (art. 21 cpv. 1). ² Il perseguimento penale è retto dall'articolo 29 capoverso 3 LAEI.

Art. 24

Legge applicabile	Progetto di consultazione
	Art. 24 Modifica di altri atti normativi I seguenti atti normativi sono modificati come segue: 1. Ordinanza del 30 novembre 2012³ sul CO₂ <i>Art. 41 cpv. 1 e cpv. 3</i> ^{1ter} Un gestore di centrali a gas o ad altri vettori energetici che in caso di prelievo dalla riserva secondo l'ordinanza sulla riserva invernale del 2023⁴ produca corrente elettrica e la immetta nella rete non può chiedere deroghe di cui ai capoversi 1 e 1^{bis}.

³ RS 641.711

⁴ RS xxx

	³ Se le emissioni di gas serra degli impianti superano le 25 000 tonnellate di CO₂eq nell'arco di un anno, il loro gestore entra nuovamente a far parte del SSQE a decorrere dall'inizio dell'anno successivo. A tal fine non sono prese in considerazione le emissioni dei gruppi elettrogeni di emergenza che, nel caso di un prelievo dalla riserva secondo l'ordinanza sulla riserva invernale, producono energia elettrica e la immettono nella rete. <i>Art. 96b cpv. 2 lett. g</i> ² Sono considerati centrali termoelettriche a combustibili fossili gli impianti che producono solo energia elettrica o contemporaneamente anche calore da combustibili fossili e che: g. la cui funzione principale non è la produzione e l'immissione in rete di corrente elettrica da centrali a gas o ad altri vettori energetici secondo l'ordinanza sulla riserva invernale⁵. 2. Ordinanza del 14 marzo 2008⁶ sull'approvvigionamento elettrico <i>Art. 7 cpv. 3 lett. e^{bis}</i> ³ Nel conto dei costi devono essere esposte separatamente tutte le voci necessarie per il calcolo dei costi computabili, in particolare: e^{bis}. i costi in relazione alla riserva di energia elettrica secondo l'ordinanza del...⁷ sulla riserva invernale (OREI); <i>Art. 15 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. a^{bis}</i> ¹ La società nazionale di rete fattura individualmente: b. ai gruppi di bilancio i costi per l'energia di compensazione, comprese le quote della potenza messa in riserva per la regolazione secondaria e terziaria, per la gestione del programma previsionale e per la riserva di energia elettrica secondo l'OREI; ² Ai gestori di rete e ai consumatori finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, proporzionalmente all'energia elettrica ricevuta dai consumatori finali, la società nazionale di rete fattura i seguenti costi: a^{bis}. i costi in relazione alla riserva di energia elettrica secondo l'OREI;
--	---

Art. 25

Legge applicabile	Progetto di consultazione
	Art. 25 Abrogazione di altri atti normativi L'ordinanza del 7 settembre 2022 ⁸ sulla costituzione di una riserva di energia idroelettrica è abrogata.

Art. 26

Legge applicabile	Progetto di consultazione
	Art. 26 Entrata in vigore e durata di validità ¹ La presente ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 2023. ² Fatto salvo il capoverso 3, è valida fino al 31 dicembre 2026. ³ Gli articoli 4, 8 e 13 capoverso 3 hanno effetto sino al 15 maggio 2024..